

# COMUNE DI TEOR

Provincia di Udine



## **REGOLAMENTO** **PER IL DIRITTO ALLO STUDIO** *(Contributi per libri di testo)*

**Art. 1**  
**OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di sussidi economici per le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo e altri strumenti didattici individuali agli studenti della scuola dell'obbligo, ai sensi della L. Regionale n. 10/80 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla materia, disciplinata dal presente regolamento, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento comunale per la concessione di contributi.

**Art. 2**  
**REQUISITI SOGGETTIVI**

Possono ottenere contributi economici per l'acquisto di libri di testo gli studenti fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, purchè residenti nel Comune.

**Art. 3**  
**DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo verrà determinato di anno in anno sulla spesa media complessiva, distinta per ciascuna classe, dei libri di testo, desunta dall'elenco dei libri certificato dalla segreteria dell'Istituto Comprensivo di Rivignano entro il 31 ottobre di ciascun anno e secondo le percentuali di cui all'articolo successivo.

Per gli studenti che abbiano già usufruito del beneficio per la stessa classe del ciclo di studi la spesa media verrà certificata limitatamente ai libri di testo di nuova adozione rispetto all'anno precedente.

**Art. 4**  
**IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Per gli scolari delle scuole elementari, l'importo del contributo sarà pari al costo totale dei libri.

Agli altri studenti della scuola dell'obbligo verrà riconosciuto un contributo pari:

- al 70% della spesa di cui all'articolo 3, per gli studenti iscritti e frequentanti la 1<sup>a</sup> media;
- al 40% della spesa di cui all'articolo 3, per gli studenti iscritti e frequentanti la 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> media.

Per gli studenti facenti parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo (somma di tutti i redditi IRPEF, desunto dal rigo RNI del Modello Unico o equivalente dell'ultima dichiarazione dei redditi) lordo, pari o inferiore a 35 milioni le percentuali di cui al precedente comma 2 è aumentato di una ulteriore quota del 20%.

L'ulteriore assegnazione verrà attribuita previa presentazione alla Segreteria della Scuola, entro e non oltre il 20 ottobre di ciascun anno, di apposita istanza con allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730 - CUD - Mod. UNICO o similari) dei componenti il nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia.

Il contributo risultato dalla applicazione delle percentuali di cui sopra sarà arrotondato alle 10 mila lire superiori o inferiori.

#### **Art. 5**

### **LIQUIDAZIONE**

Il contributo sarà liquidato d'ufficio agli aventi diritto con determinazione del Responsabile del Servizio in base all'elenco degli studenti residenti, iscritti e frequentanti ed alla certificazione di cui all'art.3 comma 1 rilasciati dalla Segreteria dell'Istituto Comprensivo, unitamente alle istanze per l'ulteriore attribuzione di cui al comma 3 dell'art.4.

#### **Art. 6**

### **RIDUZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO IN PRESENZA DI SQUILIBRIO TRA RISORSE DISPONIBILI E FABBISOGNO**

Qualora l'importo complessivo dei contributi dovuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare dello stanziamento dei trasferimenti regionali destinati agli interventi di cui all'art. 2 primo comma, lettera a) della L.R. 10/88, i contributi di cui all'art.4 commi 2 e 3 verranno proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del trasferimento regionale.

Eventuali eccedenze rispetto al trasferimento regionale assegnato potranno essere utilizzate per l'erogazione di specifici contributi destinati all'acquisto di strumenti didattici individuali o di uso collettivo su specifica richiesta dell'Istituto Comprensivo.

#### **Art. 7**

### **ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente Organo Regionale di Controllo.

In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli precedenti sono prorogati rispettivamente al 20 e 31 marzo 2001.